

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0301B

Rep. N. A0301B/60/2021 del 22/03/2021

Approvazione Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r. 28 luglio 2008 n. 23, per il settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale, della Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0301B

Rep. N. A0301B/60/2021 del 22/03/2021

Approvazione Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r. 28 luglio 2008 n. 23, per il settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale, della Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale.

PREMESSA

Visto il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, così come approvato da ultimo con D.U.P. n. 179 del 11 dicembre 2020, che prevede, per l'anno 2021, la copertura di un posto di qualifica dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r. 23/2008;

Vista la legge regionale 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" ed in particolare l'articolo 22 bis che prevede, che, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa e nel rispetto del limite del 10% previsto dall'articolo 24, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono conferire incarichi di responsabile di settore e di struttura temporanea o di progetto, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, previa selezione pubblica, a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Piemonte, appartenenti alla categoria D da almeno un quinquennio ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica o magistrale, secondo il nuovo ordinamento, come disciplinata dall'ordinamento vigente;
- b) documentata esperienza almeno quinquennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Vista la D.U.P. n. 180 del 11 dicembre 2020 recante "Approvazione del provvedimento organizzativo per le modalità di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 22 bis della legge regionale 23/2008";

Vista la D.U.P. n. 197 del 15 giugno 2018 recante "Intesa sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale relativa alla modifica ed integrazione dei provvedimenti organizzativi che disciplinano le materie di cui alle lettere e), f), g), j), k), e l) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali concernenti la dirigenza ed il personale". Accesso all'impiego regionale";

Richiamata, per quanto riguarda le cause ostative, la D.U.P. n. 8 del 21 gennaio 2021 recante "Modifica dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi direttoriali e dirigenziali del Consiglio regionale. Allegati B1 e B2 dell'allegato b) del provvedimento organizzativo approvato da ultimo con D.U.P. n. 119 del 15.06.2017";

Vista la D.U.P. n. 24 del 9 febbraio 2021 recante "Articoli 22 e 22 bis legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. Approvazione requisiti per la copertura dei posti di responsabile di Settore" che

dispone, tra l'altro, che il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 22 bis della legge regionale 23/2008, previsto dall'allegato "B" alla citata D.U.P. 179, sia da conferire sul settore Comunicazione, Partecipazione Relazioni esterne e Cerimoniale; Considerate le criticità organizzative dovute alla scoperta del posto di responsabile del Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale e la conseguente urgenza di attribuzione di tale incarico, attualmente affidato ad interim, nell'attesa della completa attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale con riferimento alle assunzioni di personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto pertanto di stabilire la scadenza per la presentazione delle domande al 9 aprile 2021;

Dato atto che la spesa relativa all'assunzione in oggetto trova copertura nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021 – 2023;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. Vista la D.C.R 118-20305 del 29.12.2020;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.ro 1 del 08.01.2021

D E T E R M I N A

1. Di approvare l'allegato Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio con i relativi modelli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 22 bis della l.r. 28 luglio 2008 n. 23, per il settore Comunicazione, Partecipazione Relazioni esterne e Cerimoniale della direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale.
2. Di demandare a successivo provvedimento la nomina della commissione di valutazione.
3. Di dare atto che la spesa relativa all'assunzione in oggetto trova copertura nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021 – 2023.
4. Di dare altresì atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sulla sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore
Michele Pantè

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 22 BIS DELLA L.R. 28 LUGLIO 2008 N. 23, PER IL SETTORE COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE, DELLA DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

E' indetta una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato per anni 2, ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. n.23/2008, presso la Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale - Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e cerimoniale del Consiglio regionale, a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Piemonte, appartenenti alla categoria D da almeno un quinquennio, in possesso dei requisiti specificati al punto 1.

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

L'ammissione all'avviso e l'espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti articoli.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Per l'ammissione alla procedura è prescritto il possesso, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana: ai sensi del D.P.C.M. n.174/1994 e dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 non è ammessa la partecipazione di cittadini appartenenti ad altro Stato, anche facente parte dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) età non inferiore agli anni 18;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica allo svolgimento delle attività inerenti il ruolo dirigenziale, facoltativamente accertata dall'Amministrazione in base alla normativa vigente, fatta salva la disciplina di cui alla legge 05.02.1992, n. 104;
- e) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, appartenenti alla categoria D da almeno un quinquennio, secondo le tabelle di corrispondenza del D.P.C.M. del 26 giugno 2015;
- f) documentata esperienza almeno quinquennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;
- g) essere in possesso dei requisiti culturali, professionali e attitudinali indicati nell'allegato 1).

Nella domanda di partecipazione il candidato dichiara altresì, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che le somme annue percepite, compreso il trattamento per l'incarico in oggetto, non superano il tetto della norma stessa.

2. CAUSE OSTATIVE ALL'INCARICO

Non possono essere nominati dirigente regionale:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 70 del D.lgs. del 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- d) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale;
- e) coloro ai quali sia stata irrogata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- f) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- g) dipendenti regionali o degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, nonché i dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni del comparto o del comparto sanità, licenziati o decaduti, oppure, i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- h) coloro che incorrano in una delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, e di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11 e 12 del Decreto legislativo n. 8 aprile 2013, n. 39;
- i) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una misura di prevenzione o che abbiano riportato le condanne definitive individuate nell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le/i candidate/i in possesso dei suddetti requisiti richiesti devono far pervenire:

1. Domanda redatta utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente avviso di selezione pubblica (Allegato 2), scaricabile dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo www.cr.piemonte.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", alla voce Bandi di concorso – "Elenco delle procedure selettive per il reclutamento di personale indette dal Consiglio regionale del Piemonte", debitamente datata e sottoscritta;
2. Curriculum professionale in formato europeo, in pdf, debitamente datato e sottoscritto;
3. Dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013, compilate, datate e sottoscritte, utilizzando esclusivamente i modelli (Allegato 3 e Allegato 4) unitamente a una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Tale documentazione deve essere firmata con firma digitale. Nel caso in cui il candidato non sia in possesso di firma digitale può sottoscrivere la documentazione di cui sopra con firma autografa, scansionarla unitamente a una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e trasmetterla mediante posta elettronica certificata.

La domanda, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere trasmessa **entro e non oltre il giorno 9 aprile 2021, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, da account PEC personale non aziendale**, all'indirizzo amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it indicando nell'oggetto Cognome_Nome - Avviso di selezione pubblica n. 1 posto per incarico a tempo determinato di responsabile del settore "Comunicazione, partecipazione, relazioni esterne e cerimoniale".

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE

In nessun caso sono prese in considerazione le candidature:

- Prive di sottoscrizione;
- Redatte e trasmesse con modalità differenti da quelle sopra indicate;
- Trasmesse oltre la data sopra indicata;
- Prive di dettagliato curriculum professionale secondo quanto sopra indicato;
- Prive delle dichiarazioni di cui al D.Lgs 39/2013, corredate da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. PROCEDURA DI SELEZIONE

Le domande pervenute saranno sottoposte a verifica dei requisiti di ammissibilità da parte dei competenti uffici della Direzione Amministrazione, Personale Sistemi informativi e Corecom, secondo i requisiti di ammissione alla procedura selettiva.

L'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti alle lettere da a) ed e) del punto 1. del presente Avviso e/o per rilevate cause di inconferibilità o per i motivi di esclusione di cui al punto 4 è disposta con provvedimento del responsabile della direzione competente in materia di personale ed ha carattere definitivo.

Le domande verranno successivamente valutate da parte di apposita Commissione che dovrà verificare la coerenza tra la posizione lavorativa oggetto del bando e la professionalità del candidato. L'esclusione può essere disposta dalla commissione in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti.

Della medesima Commissione faranno parte:

- il direttore della struttura cui si riferisce il posto da coprire, che la presiede;
- un esperto di materia;
- un funzionario appartenente a una direzione diversa da quella in cui è stato bandito il posto da ricoprire, estratto dall'elenco costituito con determinazione dirigenziale della Segretaria Generale del Consiglio regionale, in applicazione di quanto statuito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e (delle buone pratiche) e Programma per la trasparenza e l'integrità delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte.

La Commissione si avvale del supporto di un dipendente del Consiglio regionale che svolge la funzione di segretario.

Dei lavori della Commissione verrà redatto apposito processo-verbale da cui dovranno risultare i relativi punteggi, la motivazione sintetica della valutazione comparativa dei candidati e la graduatoria finale.

La procedura valutativa viene svolta anche in presenza di un solo candidato.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI, DEI CURRICULA E DEL COLLOQUIO – CRITERI

La selezione consiste in una valutazione in punteggi dei titoli ed in un colloquio.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La commissione valuta i curricula in relazione ai requisiti richiesti e alla posizione oggetto della selezione.

Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, così suddivisi:

- fino a 10 punti per i requisiti culturali (qualificazioni, abilitazioni, percorsi formativi attinenti l'incarico oggetto della selezione, ecc.);

- fino a 20 punti per i requisiti professionali: competenze legate alle conoscenze e all'esperienza professionale concretamente maturate nell'ambito delle attività oggetto dell'incarico dirigenziale.

I titoli di studio richiesti per partecipare alla selezione non sono considerati tra i titoli valutabili.

Sono valutabili i seguenti titoli:

- titoli di studio: si intendono quelli ulteriori rispetto al titolo di studio previsto per l'accesso all'avviso purché ritenuti attinenti alla professionalità riferita al posto da ricoprire (come seconda laurea, master universitari di primo e secondo livello, percorsi formativi strutturati);
- titoli di servizio: si intendono la valorizzazione e la durata di qualificata esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni nelle attività oggetto dell'incarico dirigenziale.

I candidati che conseguono un punteggio minimo di 21 punti sono ammessi al successivo colloquio.

COLLOQUIO

Il colloquio viene svolto per accertare competenze tecniche e specifiche, abilità, capacità psicoattitudinali, motivazionali al ruolo da ricoprire e dà luogo ad una valutazione massima di 30 punti, così suddivisi:

- a) fino a 5 punti rispetto alle conoscenze tecniche o specifiche (specialistiche, procedurali, informatiche, linguistiche, ecc.);
- b) fino a 25 punti in riferimento alle capacità e competenze attitudinali, organizzative, gestionali.

In relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica in atto i colloqui potranno svolgersi su apposita piattaforma telematica.

Nel caso di colloquio in presenza, i candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi, muniti di un idoneo documento di identità in corso di validità, nel giorno e nel luogo indicato. Nel caso di colloquio su piattaforma telematica saranno successivamente comunicate le modalità di autenticazione.

Qualora il candidato non si presenti o non si colleghi entro un'ora alla piattaforma per il colloquio decade dalla procedura di selezione.

La valutazione è espressa a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.

Gli esiti della fase valutativa, riferita all'esame comparativo dei curricula, vengono resi noti tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata da ciascun candidato per presentare la domanda di partecipazione all'avviso di selezione.

Il calendario per la convocazione dei candidati alla successiva fase del colloquio, le modalità di svolgimento dello stesso e gli esiti finali della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte, all'indirizzo www.cr.piemonte.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce Bandi di concorso – "Elenco delle procedure selettive per il reclutamento di personale indette dal Consiglio regionale del Piemonte".

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

7. GRADUATORIA E SUA VALIDITÀ

La Commissione redige una graduatoria finale espressa in sessantesimi, sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione dei curricula e del colloquio, così come risulta dai verbali della Commissione, oggetto di approvazione da parte del responsabile della direzione competente in materia di personale e di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte.

La procedura selettiva deve concludersi di norma entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La graduatoria è valida per la copertura del posto per la quale è stata stilata.

8. TIPOLOGIA DI INCARICO DIRIGENZIALE E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

Al candidato idoneo verrà attribuito l'incarico a tempo determinato di responsabile di Settore per la durata di anni 2.

La retribuzione di posizione è pari a 56.000 euro lordi annui (oltre a quanto previsto da vigente CCNL).

9. PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI SELEZIONE

Del presente avviso viene data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte all'indirizzo: www.cr.piemonte.it nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce Bandi di concorso – "Elenco delle procedure selettive per il reclutamento di personale indette dal Consiglio regionale del Piemonte".

10. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dai candidati sono raccolti nel fascicolo personale per la finalità di gestione della procedura di selezione e sono trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione dello stesso secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Ai fini del presente procedimento di selezione è data informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 5), ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato dichiara di aver preso visione di tale informativa.

11. DISPOSIZIONI FINALI E RINVII

La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di selezione pubblica non comporta il diritto all'assunzione da parte del richiedente, né fa sorgere l'obbligo per l'Amministrazione di dare corso alla copertura del posto messo a bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare, modificare, revocare la procedura di selezione in oggetto a seguito di sopraggiunti vincoli o modificazioni sostanziali delle ragioni che hanno determinato il ricorso al presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.

La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Melis – Responsabile del Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio personale del Consiglio regionale nelle persone di:

Giovanna Bonanno - tel. n. 0115757525

Paolo Tonino - tel. n. 0115757618

Allegati:

1. requisiti e declaratorie
2. modello di domanda
3. dichiarazione di inconferibilità
4. dichiarazione di incompatibilità
5. informativa privacy

**Requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico di responsabile del Settore
Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e cerimoniale**

Titolo di studio: Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo ordinamento)

Professionalità richiesta

- pluriennale esperienza professionale acquisita nelle relazioni istituzionali con enti e i soggetti esterni;
- pluriennale esperienza nella predisposizione e gestione di bandi pubblici e nella gestione di istruttorie complesse delle istanze pervenute e dei relativi controlli;
- approfondita conoscenza delle norme a tutela dei cittadini in materia di accesso alle informazioni alla P.A, della normativa sulla privacy, sull'anticorruzione e sulla trasparenza;
- approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture regionali;
- buona conoscenza della disciplina in materia di cerimoniale e relazione esterne;
- approfondita conoscenza della normativa vigente relativa alle attività di comunicazione;
- esperienza nell'attività di relazione con il pubblico.

Attitudini e capacità che il ruolo da svolgere richiede:

- capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
- capacità relazionali all'interno e all'esterno dell'organizzazione regionale;
- capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umani e strumentali affidate;
- spirito di iniziativa e propensione alla ricerca di soluzioni innovative;
- attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni.

Retribuzione di posizione annua lorda pari a €56.000

(oltre a quanto previsto dal vigente CCNL)

DECLARATORIA DEL SETTORE

A0205A – SETTORE COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE

Compete al Settore nel rispetto degli indirizzi della Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale:

Realizzazione del programma di comunicazione istituzionale nell'ambito dell'Assemblea regionale; rapporti con analoghe strutture della Giunta regionale, delle sedi di rappresentanza, della Pubblica Amministrazione, degli Enti strumentali, delle società a partecipazione regionale e dei soggetti esterni alla Regione; attività di relazioni con il pubblico e sportello al cittadino per le materie di competenza dell'Assemblea; attività rivolte a favorire la conoscenza dell'Ente Regione e la partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale. In collaborazione con il Settore "Studi, documentazione e supporto giuridico legale" e con la banca dati Arianna, diffusione di documentazione attraverso pubblicazioni relative ai dati censuali, diffusione agli enti locali piemontesi della documentazione giuridico-amministrativa inerente le materie di competenza regionale e degli enti locali (Centro Studi e Documentazione per le Autonomie Locali); funzionamento e sviluppo della biblioteca regionale; gestione delle iniziative del Centro G. Oberto, del Centro di documentazione e informazione femminile, del Centro di documentazione del patrimonio linguistico piemontese.

Cerimoniale, relazioni esterne, gestione degli incontri e dei convegni promossi dagli organi dell'Assemblea regionale, cura dei rapporti e degli adempimenti relativi ai contributi, patrocinii, comitati d'onore e uso del logo, organizzazione di iniziative e manifestazioni, in collaborazione con il Settore informazione e Ufficio stampa nonché partecipazione ad iniziative esterne, attività promozionali, progetti culturali supporto organizzativo ed amministrativo alle presenze esterne dell'Assemblea regionale.

Gestione calendario settimanale delle attività del Consiglio regionale. Concessione sale Palazzo Lascaris. Gestione magazzino pubblicazioni e gestione base dati e indirizzi istituzionali. Gestione dei rapporti con le Comunità piemontesi nel mondo.

da inoltrare tramite PEC a: amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it

Oggetto: Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 22 bis della L.r. 23/2008.

La/Il sottoscritta/o _____ presenta la propria candidatura per il conferimento, ai sensi dell'art. 22 bis della L.r. 23/2008, dell'incarico a tempo determinato, di responsabile del Settore Comunicazione, Partecipazione Relazioni esterne e Cerimoniale.

A tal fine, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- di essere nata/nato a _____ il _____;
- di essere residente in _____
Via _____ CAP _____;
Tel. _____, cellulare _____;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di avere un'età non inferiore ai 18 anni;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività inerenti il ruolo dirigenziale;
- di essere dipendente di ruolo presso la seguente Amministrazione Pubblica _____;

_____• di essere inquadrata/o da almeno cinque anni nella cat. D o livello di inquadramento equiparato _____, secondo le tabelle di corrispondenza del D.P.C.M. del 26 giugno 2015, a far data dal _____;

- di aver conseguito il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o la laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento in _____, conseguito presso l'Università _____ nell'anno _____;
- di aver maturato un'esperienza almeno quinquennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;
- di essere in possesso dei requisiti culturali, professionali e attitudinali previsti per la posizione messa a selezione pubblica (Allegato 1);
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative all'incarico indicate nell'avviso di selezione e così come dettagliatamente specificate nel D.Lgs. 8.4.2013, n. 39;
- di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti con riferimento a quanto dichiarato nella presente domanda.

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, che le somme annue percepite, compreso il trattamento per l'incarico in oggetto non superano il tetto della norma stessa.

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. (Allegato 5 dell'Avviso di selezione).

Allega, a pena di esclusione, e secondo le modalità previste dal bando:

- ❑ curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto con firma autografa o digitale, contenente tutte le indicazioni necessarie a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in termini di titolo di studio, competenza, esperienza professionale e capacità;
- ❑ dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestanti l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità dettagliatamente indicate nel d.lgs 39/2013, datate e sottoscritte con firma autografa o digitale – **(utilizzare esclusivamente l'Allegato 3 e l'Allegato 4 del bando)**;
- ❑ copia di un documento di identità in corso di validità.

Data

Firma

(apposta in originale/firmato digitalmente)

Il dichiarante si obbliga, nel corso dell'incarico, a **comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità** dandone immediato avviso alla Direzione Amministrazione , Personale e sistemi Informativi - Settore Trattamento economico consiglieri, Organizzazione e Personale, piazza Solferino, 2 - 10121 Torino.

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”.

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

(Il Dichiarante)

Torino, _____

Normativa di riferimento

Si allega l'estratto delle disposizioni richiamate nel modello di dichiarazione del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Art. 1

(Definizioni)

(Omissis)

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui *all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconfiribilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui *all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale

nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 3

(Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione)

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4

(Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati)

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 6

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale)

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si applicano i divieti di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*.
2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima *legge n. 215 del 2004*.

Art. 7

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare (art. 11, c. 1);

di non essere componente della Giunta o del Consiglio regionale del Piemonte (art. 11, c. 2, lett. a);
di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Piemonte (art. 11, c. 2, lett. b);

di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (art. 11, c. 2, lett. c).

di non assumere e mantenere, nel periodo dell'incarico, la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Piemonte (art. 12, c. 1);

di non assumere, nel corso dell'incarico, la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 o di parlamentare (art. 12, c. 2);

di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Piemonte (art. 12, c. 3, lett. a);

di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Piemonte (art. 12, c. 3, lett. b);

di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (art. 12, c. 3, lett. c).

ovvero

di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 39/2013:

.

3. di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

ovvero

di trovarsi nella seguente causa di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013:

In presenza di cause di incompatibilità, ferma la possibilità di usufruire dell'istituto dell'aspettativa, il sottoscritto dichiara di essere disponibile a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuto conferimento dell'incarico, dandone immediato avviso alla Direzione amministrazione, Personale e sistemi Informativi - Settore Trattamento economico consiglieri, Organizzazione e Personale, piazza Solferino, 2 - 10121 Torino.

Il dichiarante si obbliga, nel corso dell'incarico, a **presentare annualmente** una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e a **comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità** dandone immediato avviso alla Direzione Amministrazione, Personale e sistemi Informativi - Settore Trattamento economico consiglieri, Organizzazione e Personale, piazza Solferino, 2 - 10121 Torino.

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

(Il Dichiarante)

Torino, _____

Referenti :

Settore Trattamento Economico Consiglieri, Personale e Organizzazione
011-5757349 - 7265

Rev.1.0 2020

Normativa di riferimento

Si allega l'estratto delle disposizioni richiamate nel modello di dichiarazione del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Art. 1

(Definizioni)

(Omissis)

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconfiribilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale

nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 9

(Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 11

(Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12

(Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI, DI SELEZIONE E DI MOBILITA'

1. Premessa

Il Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonché del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Finalità del trattamento

I dati da lei forniti sono trattati per tutti gli adempimenti di legge correlati alla procedura di selezione in attuazione del D.lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e di tutta la normativa nazionale regionale sull’accesso all’impiego.

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su supporti informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici. I dati conferiti sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento

I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, individuati quali persone autorizzate al trattamento.

Può venire a conoscenza dei dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte. Per le assunzioni è prevista la pubblicazione degli atti della procedura selettiva su Amministrazione trasparente e sul BURP.

Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.¹

1 In particolare il “considerando” n. 19 del regolamento europeo stabilisce che “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell’Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell’Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella

5. Periodo di conservazione

Per i concorsi pubblici la documentazione è conservata per tutto il periodo di validità delle graduatorie e comunque per 5 anni dalla conclusione della procedura. La documentazione relativa ad eventuali ricorsi è conservata fino alla definizione degli stessi.

6. Diritti dell'interessato

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, sul modello "Esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali" scaricabile dal sito www.cr.piemonte.it alla voce privacy.

7. Contatti

- identità e dati di contatto del Titolare: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (011-5757111, dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it)
- dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: ANGELO CASOLO (dpo@cr.piemonte.it)
- Responsabile esterno del trattamento: CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE con sede in Corso Unione Sovietica 216, Torino